



Direttiva Obbligo di rilevazione e di fornitura dei dati

N. dossier: BAZL-154.5-6/3

- Basi giuridiche:
- Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
 - Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1)
 - Art. 36 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0)
 - Art. 141 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01)
 - Art. 9a cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)
 - Art. 12 dell'ordinanza sul capo d'aerodromo (RS 748.131.121.8)
-

Stato:

- Pubblicazione:	TT.MM.JJJJ
- Entrata in vigore dell'attuale versione:	01.01.2021
- Attuale versione:	17.06.2020

Autore:

Approvata il / da:



Indice

1.	Scopo e utilizzazione dei dati	3
2.	Destinatari.....	3
3.	Categorie di aerodromi e contenuto dei resoconti.....	3
4.	Frequenza e controllo degli invii di dati	4
5.	Disposizioni transitorie	4

Allegato I – Attribuzione degli aerodromi alla categoria corrispondente

Allegato II – Sintesi delle variabili per la fornitura di dati all'UFAC per tutte le categorie di aerodromi

PROGETTO

1. Scopo e utilizzazione dei dati

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) sorveglia l'aviazione civile svizzera e si impegna a favore del suo sviluppo sostenibile. Nell'ambito della statistica dell'aviazione civile, l'Ufficio rileva i dati relativi ai movimenti di volo, al numero dei passeggeri e al volume delle merci in Svizzera, nonché vari dati provenienti dall'OACI e dalle imprese del settore. Sulla base di tali dati, l'UFAC e l'Ufficio federale di statistica (UST) elaborano pubblicazioni annuali. I dati hanno però anche un'importanza decisiva per il trattamento di numerose richieste interne ed esterne.

Importanti funzioni di vigilanza della Confederazione, come la quantificazione dell'impatto del rumore causato dal traffico aereo e degli inquinanti nelle aree intorno agli aerodromi civili svizzeri, nonché la verifica del rispetto dei regolamenti d'esercizio, possono essere svolte solo se i dati mensili relativi ai movimenti aerei forniti dagli aerodromi sono di alta qualità e sufficientemente dettagliati. Se un aerodromo fornisce dati che non soddisfano il requisito di qualità richiesto dall'UFAC, i calcoli sull'impatto del rumore causato dal traffico aereo attorno a un aerodromo civile potranno essere effettuati solo sulla base di ipotesi che non riflettono con precisione l'effettivo esercizio di volo. In questo caso, l'UFAC si deve basare su ipotesi che non sottostimino il reale impatto del rumore causato dal traffico aereo, per evitare ripercussioni sull'estensione e sulla forma della curva del rumore. Eventuali superamenti dei valori limite possono comportare restrizioni operative e, in ultima analisi, anche conseguenze finanziarie per gli esercenti degli aerodromi.

L'alta qualità dei dati concernenti i movimenti di volo, richiesta dall'UFAC, è fondamentale per rilevare e limitare l'impatto ambientale dell'aviazione civile svizzera nonché per rafforzare l'attendibilità dei dati statistici. Garantirla è quindi anche nell'interesse degli aerodromi.

Lo scopo della presente direttiva è definire prescrizioni uniformi e vincolanti per la rilevazione e la fornitura dei dati concernenti i movimenti di volo di tutti gli aerodromi civili. I dati forniti dagli aerodromi devono avere la qualità e il livello di dettaglio necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'UFAC e l'esercizio degli aerodromi, in funzione della categoria di questi ultimi.

L'obbligo di rilevazione e di fornitura di dati dell'aviazione civile svizzera si fonda su basi giuridiche nazionali e internazionali.

2. Destinatari

La presente direttiva si applica a tutti gli esercenti degli aerodromi che dispongono di una concessione rilasciata dal Dipartimento competente o di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'UFAC. Si rivolge inoltre a tutti i capi d'aerodromo autorizzati dall'UFAC, ovvero titolari della relativa licenza.

3. Categorie di aerodromi e contenuto dei resoconti

Ogni aerodromo è attribuito dall'UFAC a una delle categorie schematizzate qui di seguito. A seconda della categoria a cui appartengono, gli aerodromi devono fornire contenuti statistici di differente entità e grado di dettaglio. Ad esempio, agli aeroporti nazionali è richiesta una quantità di dati molto superiore rispetto ai campi d'aviazione. Tuttavia, anche per le piccole infrastrutture aeronautiche si applicano requisiti minimi necessari per l'esercizio secondo le argomentazioni di cui al numero 1 della presente direttiva. Ogni aerodromo deve quindi sapere a quale categoria appartiene. La suddivisione degli aerodromi nelle varie categorie è riportata nell'allegato I.

Categorie di aerodromo
Aeroporto nazionale
Aerodromo regionale
Campo di aviazione
Campo di aviazione per volo a vela
Idroscalo
Aerodromo militare con utilizzazione mista civile e militare
Eliporto
Campo di aviazione invernale
Eliporto invernale

I contenuti dei resoconti (dati statistici) stabiliti per ogni categoria di aerodromo sono riportati nell'allegato II. Per i vari contenuti sono indicati sigle, dati relativi al formato e codici standardizzati per la registrazione. Ad esempio, un piccolo aerodromo che fornisce dati mediante schema semplificato secondo l'allegato II, indicherà un volo di diporto (commerciale) effettuato con un velivolo a motore con una «A» per designare il tipo di velivolo a motore e un «2» per designare il tipo di volo ovvero un volo di diporto (commerciale). Poiché la rilevazione di dati statistici sugli aerodromi svizzeri viene effettuata da molto tempo, oggi si dispone di raster storici specifici per i vari aerodromi. La presente direttiva, nell'allegato II, tiene conto il più possibile dei raster esistenti, introducendo però anche adeguamenti al fine di uniformare gradualmente gli invii di dati per le varie categorie di aerodromo.

4. Frequenza e controllo degli invii di dati

Gli aerodromi registrano i dati sotto forma di statistiche mensili che, alla fine di ogni mese, devono trasferire all'UFAC attraverso (<https://airstat.bazl.admin.ch>).

La qualità dei dati forniti viene successivamente verificata dall'UFAC mediante speciali richieste logiche. Una registrazione insufficiente dei dati e l'inserimento di dati non corretti comportano un considerevole onere supplementare per gli aerodromi e per l'UFAC. Le statistiche mensili che non soddisfano i requisiti previsti per la rispettiva categoria di aerodromo vengono respinte dall'UFAC e rispedito all'aerodromo affinché le corregga. Dati mancanti o inattendibili possono mettere in discussione la proroga delle concessioni o la validità delle autorizzazioni d'esercizio. È pertanto imperativo che i dati siano rilevati in modo completo, corretto e conforme alla loro definizione, secondo i requisiti della relativa categoria di aerodromo (allegato II).

5. Disposizioni transitorie

La presente direttiva si applica ai dati statistici che gli aerodromi devono fornire all'UFAC a partire dall'anno di esercizio 2021. Non si applica ai dati statistici relativi all'anno di esercizio 2020 che saranno trasmessi nel 2021.

Allegati

- Allegato I – Attribuzione degli aerodromi alla categoria corrispondente
- Allegato II – Sintesi delle variabili per la fornitura di dati all'UFAC per tutte le categorie di aerodromi